

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1740

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRAZIANO, FASSINO

Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale

Presentata il 26 febbraio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ha trasformato l'Associazione della Croce Rossa italiana da ente pubblico a persona giuridica di diritto privato, avviando contestualmente la smilitarizzazione e lo scioglimento del Corpo militare della Croce Rossa. Restano in vigore le norme contenute nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, applicabili in caso di guerra.

Il Corpo militare volontario della Croce Rossa è un corpo militare speciale volontario, ausiliario delle Forze armate italiane, la cui costituzione risale al 1866.

Esso era formato esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in due differenti ruoli a seconda dell'età e della posizione nei confronti degli obblighi di leva: ruolo normale mobile e ruolo speciale.

Tutto il personale del Corpo militare volontario era inquadrato nella riserva e veniva richiamato in servizio attivo, con precetto, al verificarsi di particolari esigenze di emergenza o per motivi di addestramento o istruzione.

In Italia operano circa 150.000 volontari della Croce Rossa italiana, ai quali si devono aggiungere gli appartenenti alle componenti ausiliarie delle Forze armate.

Il Corpo militare volontario della Croce Rossa disponeva e dispone delle risorse umane e strumentali di carattere prettamente militare, tra cui medici, infermieri,

soccorritori militari e varie tipologie di automezzi e attrezzature sanitarie. È dotato di una valida formazione nel campo sanitario e specificamente nelle attività di pronto soccorso e negli interventi in situazioni di emergenza.

Siamo di fronte a un patrimonio di risorse che non va disperso ma anzi va valorizzato. Occorre pertanto realizzare un'organizzazione che operi a supporto delle Forze armate, delle Forze di polizia e di tutto il sistema della protezione civile, a fronte di calamità naturali o di emergenze socio-sanitarie, con modalità che la presente proposta di legge individua, appunto, nell'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato, ossia una struttura aperta al mondo del volontariato, che si avvale di chi ha già avuto un'esperienza militare, nel disciolto Corpo militare della Croce Rossa o in altri reparti delle Forze armate, ma anche degli uomini e delle donne che hanno acquisito competenze e capacità nella vita civile e intendono mettersi a disposizione delle esigenze del Paese.

L'impiego dei volontari che costituiscono la Riserva ausiliaria dello Stato è organizzato attraverso gli enti e i reparti delle Forze armate presenti nel territorio, sotto il comando dell'autorità militare più elevata in grado nell'ambito di ciascuna regione o dell'Arma dei carabinieri, a li-

vello di comando di legione, ovvero dei comandi provinciali delle Forze di polizia e della protezione civile. A tutti i volontari è esteso lo stato giuridico militare al fine di garantire loro, nelle condizioni di impiego, il valore aggiunto rappresentato dalla catena di comando di tipo militare in operazioni di per sé complesse spesso svolte in condizioni avverse come nel caso delle calamità naturali.

Il Governo è delegato ad emanare disposizioni per la definizione, nel dettaglio, dello stato giuridico e della disciplina d'impiego dei volontari, garantendo loro incentivi chiaramente individuati e un'attività di formazione continua e qualificata, al fine di poter mantenere costantemente l'efficienza necessaria nello svolgimento dei loro compiti.

La struttura delineata dalla presente proposta di legge non è destinata a sovrapporsi all'organizzazione del Servizio sanitario nazionale e delle altre organizzazioni cui i volontari della Riserva ausiliaria dello Stato si affiancano bensì costituisce uno strumento idoneo a garantire un apporto aggiuntivo di risorse umane qualificate, di mezzi e di materiali che attraverso un impiego duale assicurano un virtuoso equilibrio tra costi e benefici a vantaggio del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato)

1. Al fine di dare continuità alle attività di volontariato svolte nel Corpo militare della Croce Rossa o durante il servizio delle Forze armate, di valorizzare le risorse umane e strumentali degli uomini e delle donne che hanno acquisito capacità e competenze nella vita civile e intendono metterle volontariamente al servizio del Paese, è istituita la Riserva ausiliaria dello Stato.

2. La Riserva ausiliaria dello Stato è costituita da nuclei operativi organizzati nel territorio nazionale a livello regionale e posti alle dipendenze dell'autorità militare più elevata nell'ambito di ciascuna regione.

Art. 2.

(Compiti della Riserva ausiliaria dello Stato)

1. La Riserva ausiliaria dello Stato ha compiti di supporto alle Forze armate e di polizia nel territorio nazionale, in situazioni di emergenza, per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile nelle calamità naturali.

Art. 3.

(Organizzazione della Riserva ausiliaria dello Stato)

1. I servizi amministrativi, logistici e operativi necessari per assicurare un'efficace collaborazione dei volontari della Riserva ausiliaria dello Stato con le autorità militari e civili nelle operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o da altre emergenze sono garantiti dall'Am-

ministrazione della difesa attraverso i comandi regionali e interregionali.

2. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1, l'Amministrazione della difesa si avvale anche dell'utilizzo delle uniformi, dei mezzi e dei materiali già in dotazione al Corpo militare della Croce Rossa.

Art. 4.

(Delega in materia di reclutamento, stato giuridico e incentivi economici del personale volontario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico militare riconosciuto al personale volontario della Riserva ausiliaria dello Stato e gli incentivi economici da attribuire al medesimo personale nonché le modalità di costituzione e di funzionamento dei nuclei di pronto impiego, nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire, ai fini del reclutamento nonché della definizione dello stato giuridico e degli incentivi economici, i criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle esperienze, delle competenze e degli eventuali titoli acquisiti durante l'attività svolta nelle Forze armate o nella vita civile;

b) prevedere una struttura organizzativa che garantisca la presenza capillare e omogenea della Riserva ausiliaria dello Stato nel territorio nazionale, con particolare riferimento ai nuclei di pronto impiego, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del loro impiego operativo;

c) prevedere che il reclutamento nella Riserva ausiliaria dello Stato sia aperto ai cittadini italiani che hanno compiuto diciotto anni di età, tenuto conto della valutazione delle competenze e delle capacità acquisite da effettuare nelle strutture previste per il reclutamento nelle Forze armate;

d) prevedere l'attivazione di corsi di formazione da svolgere all'atto del reclutamento e, successivamente, con periodicità almeno triennale.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui all'articolo 4 della presente legge, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0078290